

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 916)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge
(V. Stampato Camera n. 691)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(GORIA)**

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 271 e 457)

**d'iniziativa dei deputati SPAGNOLI, VIOLANTE, FRACCHIA, GRANATI,
CARUSO, MACIS e BOTTARI (271); FELISETTI (457)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1984*

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale**

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

ART. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, nonché alle altre norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve informarsi ai caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo, con esclusione di atti o attività non necessari;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero, dell'imputato, delle parti private, dei loro difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del pubblico ministero e del giudice di provvedere senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni sulle istanze proposte in ogni stato e grado del procedimento dai difensori delle parti private;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e gra-

do del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità degli atti del processo; previsione di nullità insanabili; previsione di sanzioni processuali per gli atti compiuti fuori dei termini e per gli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento e alla rappresentanza delle parti del processo;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una

diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere un'indagine psicologica sulla persona offesa solo nei casi in cui sia necessario per accertare la sussistenza del reato; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; esclusione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove; obbligo di pronunciare l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato ogniqualvolta le prove a suo carico siano insufficienti o contraddittorie;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione

non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che per reati preterminati la competenza per territorio sia stabilita in relazione al luogo in cui è avvenuta in tutto o in parte l'azione o la omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione, con esclusione di ogni discrezionalità anche nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori e nel caso indicato nel numero 43 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; improponibilità del conflitto positivo di competenza per reati connessi nella fase delle indagini preliminari; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato a giudice appartenente a distretto, da individuare secondo criteri predeterminati, diverso rispetto a quello di esercizio delle funzioni da parte del magistrato interessato;

19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

24) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità

disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

28) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impuginate che concernono gli interessi civili;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione ad altra autorità amministrativa, in casi predeterminati, di informa-

zioni e di copie di atti, anche coperti dal segreto, su richiesta o per iniziativa della stessa autorità giudiziaria che procede;

31) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di assicurare le fonti di prova; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova sino ad allora acquisite; potere-dovere della polizia giudiziaria, in caso di necessità e di urgenza e sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni dall'indiziato che non si trovi in stato di arresto o di fermo, alla presenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; potere-dovere della polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di indagine necessarie per eseguire le direttive impartite dal pubblico ministero, nonché di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

32) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei reati previsti dalle lettere *a)* e *b)* del numero 58 del presente articolo; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se

la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

33) obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

34) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 58 del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

35) determinazione del momento in cui viene assunta la qualità di indiziato; obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente il nominativo di ogni indiziato e gli estremi del reato per cui sono in corso le indagini in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del pubblico ministero di adeguare l'iscrizione ogni qualvolta sia mutato il titolo del reato per il quale sono in corso le indagini; facoltà dell'imputato, della persona offesa e del denunciante di chiedere copia delle iscrizioni suddette e loro diritto di ottenerla quando siano trascorsi sessanta giorni dalla prima iscrizione;

36) estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona indiziata o comunque indicata come reo o nei confronti della quale vengono svolte investigazioni;

37) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, a pena di nullità, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

38) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto per il quale il difensore ha diritto di ricevere avviso e, al più tardi, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo;

39) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel dibattimento;

40) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, nelle forme dell'incidente istruttorio, di procedere all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a riconoscizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e di assumere testimonianze; previsione della partecipazione all'incidente istruttorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa, con provvedimento motivato, dilazionare l'assunzione dell'incidente istruttorio chiesto dall'imputato, quando esso arrechi pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti istruttori e più in generale di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) disciplina della conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate e determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

42) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

43) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, nei casi in cui vi siano evidenti elementi di prova, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo, previo interrogatorio dell'imputato; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato se ne ricorrono le condizioni ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; potere del pubblico ministero, nei casi di arresto in flagranza, di presentare l'imputato direttamente al tribunale non oltre il termine di dieci giorni dall'arresto ovvero di presentarlo direttamente al tribunale per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Costituzione; esclusione, ri-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spetto ai reati per i quali sussistano le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

44) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione, nei casi consentiti, delle sanzioni sostitutive o della pena detentiva minima prevista per il reato, tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo e comunque non superiore a un anno di reclusione o di arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in apposita udienza, nell'udienza preliminare, o nel giudizio, in caso di accoglimento, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti sostanziali della pronuncia e previsione che l'estinzione del reato operi solo in casi di minore gravità espressamente indicati;

45) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

46) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; divieto di effettuare, prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza, ricognizioni personali, perquisizioni personali e presso il domicilio, di richiedere al giudice ogni misu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra di coercizione personale, di procedere a ispezioni personali, a confronti, ad intercettazioni delle comunicazioni; possibilità di effettuare l'interrogatorio, se richiesto;

47) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 43 del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo; potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 35, chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; potere del pubblico ministero di compiere anche successivamente ulteriori indagini; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

48) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti l'indiziato e l'offeso dal reato;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 48 del presente articolo;

50) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 47 del presente articolo; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di proscioglimento ovvero ordinanza di rinvio a giudizio nella quale sia determinata l'imputazione e siano indicati gli elementi a carico;

51) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, per categorie di reato predeterminate, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

52) potere del giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio o di proscioglimento dell'imputato, di richiedere al pubblico ministero, che deve compierli, gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione, rinviando, entro un breve termine predeterminato nel massimo, ad altra udienza, nella quale deve in ogni caso adottare uno dei provvedimenti previsti nel numero 50 del presente articolo; facoltà del giudice di avvalersi della polizia giudiziaria;

53) previsione del compimento di atti del pubblico ministero o del giudice per rogatoria;

54) impugnabilità delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo davanti ad un giudice collegiale, che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 44 del presente articolo;

55) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

56) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio immediato o il rinvio a giudizio, con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, tutti quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e quelli compiuti dal giudice negli incidenti istruttori;

57) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 56 del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 56;

58) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, e del giudice di disporre, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando essa si sia data alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga, ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività; previsione della facoltà del pubblico ministero di ordinare misure di coercizione fino alla custodia in carcere solo in caso di assoluta, improrogabile urgenza, da motivarsi dettagliatamente con provvedimento che perde efficacia se entro quattro giorni non è sostituito da provvedimento del giudice; divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; obbligo di decidere con provvedimento motivato sulla custodia in carcere dell'imputato qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza per uno dei seguenti delitti: *a)* delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale; *b)* altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; potere, in tali ipotesi, di applicare in luogo della custodia in carcere altre misure di coercizione personale, qualora, con la applicazione di queste, possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze caute-

lari, ovvero di escludere l'applicazione di misure di coercizione personale o di disporre la revoca delle misure applicate, qualora manchi o venga a cessare qualunque esigenza cautelare o sussistano gravi motivi di salute; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrazione di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

59) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

60) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, con cessazione automatica delle misure stesse alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, fino a che non sia intervenuto un provvedimento di rinvio a giudizio, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, valutata la sussistenza e la gravità delle esigenze prospettate, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, prima del rinvio a giudizio, la durata massima complessiva di un anno; previsione che, per le fasi ulteriori del processo, i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento

motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o da richieste del suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure custodiali di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

61) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga;

62) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità, quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato motivo che stia per darsi alla fuga, di ripristino della custodia in carcere con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o secondo grado;

63) previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di inosservanza dolosa delle misure sostitutive, ovvero nel caso di impossibilità di esecuzione delle medesime per fatto dell'imputato;

64) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 58 del presente articolo;

65) previsione e disciplina di misure di coercizione reale; previsione e disciplina di misure interdittive in relazione a specifiche esigenze cautelari e con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

66) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

67) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 51 del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento, giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

68) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano svolte con piena autonomia dallo stesso magistrato che ha diretto le indagini preliminari, salvo i casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio;

69) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

70) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

71) previsione del segreto su tutti gli atti compiuti dal giudice, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, con un termine alla scadenza del quale ciascun atto diventa pubblico, salvo proroga del

termine stesso in casi eccezionali e specificamente determinati; divieto di pubblicizzare in qualsiasi forma le generalità e l'immagine dell'indiziato che non vi consenta, sino all'udienza preliminare, o all'udienza prevista dal numero 44 del presente articolo, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo; assoluto divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori, siano essi parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzioni per la violazione del segreto;

72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

73) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del giudice singolo di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

74) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risultino superflue, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

75) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 56 del presente articolo; facoltà delle

parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 57 del presente articolo; potere del giudice di prendere visione degli atti utilizzati per le contestazioni, con facoltà di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

76) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia, con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

77) potere del pubblico ministero nel dibattimento di chiedere la modifica dell'imputazione e nuove contestazioni;

78) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

79) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

80) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 50 del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o appare pro-

babile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere sottoposta a un nuovo giudizio nell'ipotesi di irreperibilità verificatasi per cause indipendenti dalla sua volontà ovvero di assoluta impossibilità di far tempestivamente conoscere il legittimo impedimento a comparire;

81) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento; decorrenza del termine stesso dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace;

82) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

83) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

84) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

85) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

86) previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni; previsione della dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

87) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità dell'appello principale;

88) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

89) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90) previsione di un procedimento semplificato, in camera di consiglio, sentite le parti, nei casi in cui, esclusi i reati di competenza della corte di assise, la impugnazione abbia esclusivamente per oggetto l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

91) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

92) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

93) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

94) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione e ferma restando l'inapplicabilità della continuazione quando si tratti di reati commessi prima e di reati commessi dopo la formazione di un giudicato;

95) coordinamento con i principi generali del nuovo processo penale dei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione, anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

96) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione del-

la corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

97) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

98) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

99) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

100) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

101) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

102) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

103) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali negli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona indiziata, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni della sentenza;

e) potere del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, quando vi sia la necessità di valutare la personalità del minore in relazione ai risultati degli interventi di sostegno disposti; sospensione in tale caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto;

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenni, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 60 dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere per qualsiasi motivo, anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; possa irrogare pene soltanto pecuniarie e sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorenni a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice;

n) attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale;

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto;

invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nuove disposizioni sul patrocinio per i non abbienti, con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio.

ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 4, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

ART. 6.

Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi direttivi fissati dagli articoli 2, 3 e 4, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

ART. 7.

Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere il testo del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ad una commissione

composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui al comma precedente, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

Le disposizioni indicate nel comma precedente sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

ART. 9.

La commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 resta in carica fino alla data

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 6.

La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 10.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 50 milioni e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 la spesa di lire 270 milioni per ciascun anno, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

La spesa prevista nell'articolo precedente grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.